

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998: per procedure di ricorso elettorali chiare una volta per tutte!

del 9 aprile 2018

La presente iniziativa riprende la precedente presentata il 13 marzo 2017 denominata "Per procedure di ricorso elettorali affidabili, semplici, chiare e veloci!". Con quell'atto parlamentare si auspicava la creazione di un'unica autorità di ricorso cantonale per tutti i ricorsi elettorali in materia cantonale e comunale. L'esame della stessa è tutt'ora in corso.

La questione tuttavia ha subito una novità di rilievo. Il Tribunale federale con sentenza n. 1C_651/2017 del 9 marzo 2018, statuendo sul ricorso della collega Tamara Merlo, non è entrato nel merito della causa, rinviando la causa al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) per giudizio nel merito. Come si poteva prevedere (l'iniziativa del 13 marzo 2017 lasciava presagire che si trattasse solo di una questione di tempo) l'Alta Corte per la prima volta nella storia ticinese, ha investito d'ufficio (ossia senza nessuna base legale cantonale), il TRAM per statuire su un ricorso relativo a una votazione cantonale.

La sentenza federale lancia implicitamente al Legislatore cantonale anche un messaggio politico, ossia che in prima battuta siano i tribunali ticinesi a occuparsi delle "beghe di casa". Del resto, ultimamente i nostri tribunali hanno dato direttive chiare sia per la Legge sulle imprese artigianali "LIA" sia per l'imposta di circolazione (per citare i casi più recenti). Diversamente dall'opinione di allora del Legislatore cantonale o del Consiglio di Stato, i nostri tribunali non sono immaturi per esaminare anche questioni delicate. Questo evitando che debba intervenire il Tribunale federale sulle controversie.

Se da un lato occorre dare piena fiducia ai nostri tribunali, bisogna però anche prevedere norme speciali per le cause particolarmente sensibili al fine di legittimare ancora di più le decisioni giudiziarie.

La presente iniziativa, anche alla luce della sentenza federale, rinnova quindi l'idea di investire il TRAM come unica autorità di ricorso di tutti i ricorsi elettorali su aspetti cantonali e comunali. Analogamente si raccorcia il termine di ricorso a tre giorni, anche per avere uniformità con la legge federale.

Proprio perché si tratta di cause delicate, è opportuno che in materia di votazioni ed elezioni cantonali il TRAM decida nella composizione di cinque giudici (e non solo di tre; possibilità da estendere alle altre causa in materia elettorale se un giudice lo chiede). Si rinnova, pur lasciando al Parlamento di deciderne l'opportunità, di prevedere la possibilità di partecipazione dei delegati, i quali fungerebbero da "giurati elettorali" e potrebbero favorire una discussione aperta e concreta sui problemi posti. Non si tratta di un atto di sfiducia nei confronti della magistratura, ma di un'ulteriore forma di garanzia a sugellare con il massimo approfondimento la decisione su ricorso (analogamente agli assessori-giurati nel settore penale).

Visto che il TRAM assume le competenze di ricorso, l'Ufficio cantonale di accertamento dovrà essere composto di altri magistrati a tempo pieno del potere giudiziario, sempre designati dal Tribunale di appello.

Per tutte queste ragioni, si chiede al Gran Consiglio di adottare la modifica di legge allegata. Vista l'urgenza nell'adeguare la legislazione cantonale, si è presentata un'iniziativa nella forma elaborata.

Lara Filippini
Aldi - Galeazzi - Giudici - Seitz

Allegato:
- modifica di legge

Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino,

- vista l'iniziativa parlamentare di Lara Filippini e cofirmatari del 13 marzo 2017 per procedure di ricorso elettorali affidabili, semplici, chiare e veloci!;
- visto il messaggio del Consiglio di Stato ...;
- visto il rapporto della Commissione del ...,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; 1.3.1.1) è modificata come segue:

Art. 53

L'ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato, tranne nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato e di elezioni con spoglio cantonale; per quest'ultime l'ufficio cantonale di accertamento è costituito da tre magistrati a tempo pieno designati dal Tribunale d'appello, scelti fra coloro che non sono giudici di appello. Esso può altresì designare dei supplenti.

Art. 161

Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune.

Art. 162

¹Contro il catalogo elettorale si può ricorrere entro i seguenti termini:

- a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di esposizione;
- b) nel caso di variazione, durante l'intero periodo di pubblicazione della variante medesima.

²Non vi sono ferie.

Art. 163

2. contro gli atti delle votazioni e delle elezioni a) principio

Il ricorso è ammissibile contro ogni atto della procedura in base alla presente legge per:

- a) violazione del diritto di voto;
- b) irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
- c) irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni (ricorso sull'elezione).

Art. 164

b) autorità di ricorso

Sono autorità di ricorso uniche:

- a) il Consiglio di Stato in caso di votazioni federali ed elezione dei

deputati al Consiglio nazionale;

b) il Tribunale cantonale amministrativo negli altri casi.

Art. 165

c) termini

¹Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio Ufficiale o all'albo.

²I ricorsi non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

³Non vi sono ferie.

Art. 166

d) delegati dei gruppi

¹Alle deliberazioni dell'autorità di ricorso possono partecipare oltre ai membri e il personale ausiliario designato un delegato per ogni lista o gruppo.

²Ai delegati si applica per analogia l'art. 23 cpv. 3.

Art. 166a

Le decisioni su ricorso pronunciate dal Tribunale cantonale amministrativo e dal Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.

II.

La legge sulle elezioni patriziali (LEIPatr; 2.2.2.1) del 10 novembre 2008 è modificata come segue:

Art. 35

¹Contro ogni atto della procedura è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio Ufficiale o all'albo.

³I ricorsi non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

⁴Non vi sono ferie.

III.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC; 2.4.1.1) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 9 lett. e

Abrogato

Art. 10

Abrogato

IV.

La legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; 3.1.1.1) del 10 maggio 2016 è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 3

³La presente disposizione è applicabile anche ai delegati dei gruppi in materia di ricorsi elettorali.

Art. 49 cpv. 4

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo decide nella composizione di 5 membri le controversie:

- a) in materia di votazioni ed elezioni cantonali;
- b) negli altri casi in materia di diritti politici, se un giudice lo chiede.

V.

La presente modifica di legge si applica anche alle procedure pendenti.

VI.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.